

Tribunale Ordinario di Rimini

SEZIONE CIVILE

Il Giudice Delegato,

nel procedimento nr. 6 /2020 Liquidazione del patrimonio del sovraindebitato

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Lette le Osservazioni allo stato passivo della liquidazione proposte da alcuni creditori e rimesse dal Liquidatore a questo GD,

osserva:

1 – Questione della interpretazione dell'art 14 duodecies L 3/2012 (Osservazioni dell'Avv Maura Vadalà, del Gestore Dr Barbara Bologna, dell'OCC Romagna)

Gli osservanti – che si oppongono alla decisione del liquidatore giudiziale, secondo cui l'ammissione del loro credito in prededuzione è effettuata " secondo quanto previsto dall'art 14 duodecies" , così anticipando che, in sede di riparto, la preferenza sarà esclusa rispetto al ricavato da ipoteca e pegno – sostengono che alla procedura di liquidazione del sovraindebitato si deve ritenere applicabile analogicamente l'art 111 ter lf, in base al quale sul ricavato della liquidazione dei beni ipotecati o sottoposti a pegno concorrono pro quota anche le uscite per le spese di carattere generale; deducono che una diversa interpretazione comporterebbe una irragionevole disparità di trattamento rispetto al curatore del fallimento, a parità di natura concorsuale della procedura liquidatoria; che comporterebbe inoltre la conseguenza, estremamente iniqua, per cui nella liquidazione del sovraindebitato i professionisti , in ipotesi di esistenza di un solo immobile ipotecato liquidabile, non percepirebbero mai alcun compenso. L'OCC Romagna afferma inoltre la assoluta prededucibili del proprio compenso.

Osserva il Giudice:

L'art 14 duodecies c 2 recita: " *i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione....sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.* "così riproducendo testualmente il comma 3 dell'art 111 bis LF, dettato per il fallimento.

Nessuna norma, nell'ambito della legge sul sovraindebitamento, ripete o richiama, invece, il disposto dell'art 111 ter LF, il quale prevede espressamente - sia pure ai soli fini della tenuta della contabilità della procedura fallimentare - la partecipazione dell'ipotecario e del pignoratizio , oltre

che alle spese relative al bene su cui grava la garanzia, anche alle spese di carattere generale della procedura, pro quota, fra cui vengono normalmente ricompresi il compenso al curatore, le spese funzionali alla gestione, le prededuzioni.

La norma ha carattere speciale, introducendo una deroga al principio stabilito dall'art 111 bis LF, e non è quindi suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

D'altra parte, la assenza, nella normativa sul sovraindebitamento, di una previsione analoga a quella contenuta nell'art 111 ter LF non consente di ritenere che l'intento del legislatore fosse quello di applicare la relativa disciplina anche alla liquidazione del sovraindebitato: essendo ben possibile, invece, che tale assenza volesse tradursi proprio nel contrario, avuta presente la peculiarità della situazione del debitore civile, normalmente munito di un patrimonio esiguo.

Non ricorrono, poi, le condizioni per comparare - quanto al compenso dei professionisti che hanno consentito l'accesso del debitore alla liquidazione - il trattamento del credito prededucibile del curatore con quello del credito dell'OCC o degli altri professionisti della liquidazione: a parte i principi della concorsualità, il fallimento e la procedura di liquidazione del sovraindebitato hanno ambiti diversi e rappresentano esigenze e situazioni obiettive differenti: quella del sovraindebitamento riguardando, a differenza del fallimento, persone fisiche civili o piccole imprese le cui risorse sono di regola molto ridotte ed è marcata la funzione sociale di consentire il re-start del debitore.

Non è dunque dal rilievo della possibile disparità di trattamento fra professionisti del fallimento e professionisti della liquidazione del sovraindebitato che si può trarre la necessità della applicazione analogica dell'art 111 ter LF - norma che, oltretutto, ha appunto natura speciale ed una prevalente valenza di regolazione della tenuta dei conti - , atteso che a tale disparità corrisponde una differenza di situazioni concrete e di caratteristiche delle procedure.

Tuttavia, va tenuto presente che prima della entrata dell'art 111 ter LF la giurisprudenza del Supremo Collegio in materia concorsuale aveva consolidato, rispetto alla regolazione del conflitto fra il creditore ipotecario e quello prededucibile, i seguenti principi:

- a) per quanto riguarda il **compenso del curatore**, questo va determinato, ai fini della partecipazione all'attivo ipotecario o pignoratorio, ponendo comparativamente a raffronto l'attività da lui svolta nell'interesse generale della massa e quella specificamente riferibile all'interesse dei creditori garantiti (Cass 5104/1997)
- b) per quanto riguarda la ripartizione delle **spese in prededuzione** sul ricavato della vendita dei beni ipotecati, queste devono gravare anche su detto ricavato, in misura corrispondente all'utilità, anche solo sperata, del creditore garantito (Cass. 13672/2006; 2329/2006)
- c) i crediti prededucibili che si ricolleghino ad **attività direttamente e specificamente rivolte ad incrementare o ad amministrare e liquidare** i beni ipotecati partecipano al ricavato della vendita del bene (Cass 335/2004)
- d) **la quota** del compenso al curatore e delle spese generali della procedura imputabile al creditore ipotecario va individuata sulla base **del criterio dell'utilità** delle stesse per il creditore garantito.

In questo senso, v. Cass 11500/2010, in fattispecie disciplinata dalla legge fallimentare previgente.

Detti principi possono dunque ritenersi immanenti a tutte le procedure concorsuali, quale certamente è la liquidazione del sovraindebitato.

Nel caso di specie, i suddetti criteri - partecipazione al ricavato ipotecario , pro quota, delle spese relative alla gestione del bene ipotecato, del compenso del liquidatore e delle spese generali di procedura in misura corrispondente all'utilità, anche solo sperata, del creditore garantito – dovranno certamente essere applicati : si dovrà quindi verificare, sia in sede di formazione del passivo sia in sede di riparto, se i crediti prededucibili insinuati rientrano in una di queste categorie : cioè, per quanto qui interessa, **se si trovino in rapporto di utilità con il credito dell'ipotecario.**

Ritiene il Giudice che né l'attività OCC, né quella del Gestore, né quella del professionista che ha assistito il debitore per l'ingresso alla procedura abbiano apportato – con valutazione sia ex ante sia ex post – alcun vantaggio od utilità, neppure sperata , al creditore ipotecario: questo, al momento della domanda ex art 14 ter L 3/2012, aveva già da tempo intrapreso l'esecuzione immobiliare individuale, nella quale il liquidatore ha spiegato intervento, e si sarebbe soddisfatto sul ricavato della vendita detratte le spese del delegato/custode- che continuano ad essere necessarie – e le spese di conservazione del bene ; la procedura ex art 14 ter L 3/2012 , nel caso in esame, è funzionale esclusivamente all'interesse del debitore, che all'esito della liquidazione chiederà di accedere all'esdebitazione.

Correttamente, dunque , il liquidatore ha segnalato, nel provvedimento di ammissione al passivo dei crediti prededucibili, che gli stessi saranno soddisfatti "*secondo quanto previsto dall'art 14 duodecies c 2 L 3/2012*".

D'altra parte – quanto alla lamentata iniquità di questa interpretazione – l'attivo di liquidazione del sovraindebitato potrà giovare anche delle eventuali diverse sopravvenienze (redditi o pensioni, altri acquisti , per la quota non necessaria al mantenimento del debitore) per almeno quattro anni di procedura, ed i crediti prededucibili potranno trovare soddisfazione con tali risorse.

Va pertanto confermata la decisione del liquidatore.

2 – Questione della spettanza o meno alla procedura del 50% delle somme in accredito sul conto corrente presso () cointestato a (debitore in liquidazione) ed al coniuge , conto sul quale viene bonificato il credito , ceduto dalla intestataria alla Banca ai fini della restituzione del finanziamento a suo tempo erogato ad entrambi i coniugi Osservazioni del creditore)

Il conto corrente dal quale l'Istituto di credito preleva la rata del finanziamento erogato ad entrambi i coniugi , e rispetto alla quale gli stessi sono coobbligati in solido, è intestato congiuntamente a ed a ; la cointestazione fa presumere la pari titolarità delle somme in esso versate, indipendentemente dalla fonte delle rimesse ; alla procedura di liquidazione del spetta, di conseguenza, il 50% dell'attivo del conto .

Anche in questo caso , dunque, il provvedimento del liquidatore è corretto.

PQM

determina in via definitiva il passivo della procedura come in motivazione.

Si comunichi ai creditori a cura del liquidatore.

Rimini, 7-5-2021

Il GD

Dr. Francesca Miconi